



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Prot. n. L957- 7533

Villa Lagarina, 11 agosto 2025

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELLA P.ED. 19/2 IN CC CASTELLANO (BAR DI CASTELLANO)

Art. 19 Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23

Dati generali.

Denominazione Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Villa Lagarina, Piazza S.M. Assunta n. 9 – 38060 Villa Lagarina (TN)
Durata del contratto	6 anni
Termine presentazione offerte	Ore 09,00 del 10 settembre 2025
Apertura buste	Ore 10,00 del 10 settembre 2025
Procedura di aggiudicazione	Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione	Massimo rialzo
Valore del contratto per intera durata di anni 6 al netto del rialzo	€. 46.936,80.= (oltre IVA)
Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none">✓ Art. 19 l.p. 19 luglio 1990 n. 23;✓ Art. 1, 2, 3, 13 co. 5, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;✓ Legge 27 luglio 1978 n. 392;✓ L.P. 14 luglio 2000 n. 9;✓ D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;✓ R.D. 18 giugno 1931 n. 773;✓ Sotto capo III Regolamento comunale relative ai rapporti con le associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi, e delle sale pubbliche.✓ Regolamento comunale per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici.
Responsabile del Procedimento	dott. Carlo Alberto Incapo

Premesso che:

Il Comune di Villa Lagarina è proprietario del bar di Castellano identificato nella p.ed. 19/2 in P.T. 347 II CC Castellano.

A seguito della prossima maturazione del termine ultimo di vigenza dell'attuale rapporto contrattuale, è interesse dell'Amministrazione esperire nuova gara per la concessione in locazione



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

del Bar di Castellano come di seguito contenuto nel presente bando e nel rispetto dei principi indicati agli artt. 1 (*Principio del risultato*), 2 (*Principio della fiducia*) e 3 (*Principio dell'accesso al mercato* – ove compatibile) così come richiamati dall'art. 13 co. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

1. OGGETTO DELLA GARA

Il Segretario comunale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale di Villa Lagarina n. 91 del 9 luglio 2025, informa che il Comune di Villa Lagarina bandisce, ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, un'asta pubblica per la concessione della locazione del locale denominato BAR DI CASTELLANO contraddistinto dalla p.ed. 19/2 in P.T. 347 II CC Castellano per un periodo di **anni 6 decorrenza presunta 1 gennaio 2026** (rinnovabile ai sensi degli articoli 27 e 28 della L. 392/78 – salve le ipotesi di legittimo diniego). Il locale ha la seguente consistenza:

Situazione catastale e tavolare:

In P.T. 347 II – C.C. CASTELLANO:

P.ed. 19/2 – sub --- foglio 13 – PM – categoria C/4 - classe 1, consistenza 172 mq - superficie mq 224

Localizzazione dell'immobile

Il locale oggetto del presente bando è ubicato in località Castellano del Comune di Villa Lagarina.

Stato reale dei beni e consistenza

Vedasi all. 6 – Relazione descrittiva locale bar Castellano;

Lo stato dell'immobile risulta in normale stato di conservazione.

Licenza commerciale: il locale dispone di licenza per l'esercizio di attività commerciale. L'aggiudicatario è tenuto ad effettuare a propria cura e spese le pratiche relative al subingresso in esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. DURATA DELLA LOCAZIONE

Considerato che l'attività da svolgere nel locale di bar/pubblico esercizio, ha rilevanza imprenditoriale consistendo in attività di impresa, la durata della concessione in locazione ai sensi dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392 è fissata in anni **6 (sei)** con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto, e con rinnovo per **altri 6 anni**, ai sensi dell'art. 28 della citata legge 27 luglio 1978 n. 392, e fatte salve le ipotesi di legittimo diniego di cui alla medesima legge.

La decorrenza del termine di anni 6 del contratto è fissata in via presunta col 1 gennaio 2026.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

3. CANONE POSTO A BASE D'ASTA

Il canone di concessione in locazione annuo, è pari all'ultimo canone del rapporto contrattuale di prossima scadenza e posto quale base d'asta

€. 7.822,80.= annui (oltre IVA)

(€. 651,90.= mensili oltre IVA)

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 18 co. 13 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 così come richiamato dall'art. 19 co. 2 della stessa legge provinciale, trattandosi di contratto dal quale deriva un'entrata per il Comune di Villa Lagarina, l'aggiudicazione ha luogo sulla base del criterio del **massimo rialzo percentuale sul canone annuale posto a base d'asta**.

L'aggiudicazione avrà luogo a seguito dell'espletamento di asta pubblica da effettuarsi ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e sarà assegnata in favore del concorrente, in regola con i requisiti e la documentazione richiesti, che avrà formulato il massimo rialzo percentuale rispetto al canone posto quale base d'asta come sopra indicato.

Modalità di aggiudicazione

All'aggiudicazione della gara si procederà nel modo seguente.

Nel giorno e ora stabiliti il presidente di gara con l'assistenza di testimoni, in seduta aperta al pubblico, constata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta, provvede all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine ultimo, alla verifica della regolarità della documentazione, all'apertura e alla verifica delle offerte, nonché all'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione individuata quale massimo rialzo.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il presidente procede nella stessa adunanza ad una gara fra gli stessi e il contratto viene aggiudicato al miglior offerente.

Ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Fermo restando la necessità per l'Amministrazione di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto (art. 1 D.Lgs. 36/2023) e della sua corretta e puntuale esecuzione con la massima tempestività e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e buon andamento dell'azione amministrativa unitamente ai correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Presidente di gara, fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, potrà comunque disporre l'esclusione del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

proficuo svolgimento della gara, rendendo in tal modo inapplicabile il principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione (art. 2 D.Lgs. 36/2023), la "par condicio" dei concorrenti (art. 3 D.Lgs. 36/2023) e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In considerazione della destinazione dell'immobile oggetto del presente bando e della specifica attività imprenditoriale al cui esercizio esso è destinato, possono presentare offerta:

- 1) le imprese, costituite tanto in forma individuale quanto in forma societaria, iscritte alla CCIAA alla data di pubblicazione del presente bando;
- 2) i soggetti NON ancora iscritti alla CCIAA quali esercenti attività di impresa (tanto individuale quanto societaria), alla data di pubblicazione del presente bando. In tal caso gli interessati dovranno sottoscrivere preciso impegno a costituirsì in forma di impresa entro la data di sottoscrizione del futuro contratto di locazione.

Nel caso indicato sub 1 (imprese già costituite):

- non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 94 (*Cause di esclusione automatica*) e art. 95 (*Cause di esclusione non automatica*) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (*Codice dei contratti pubblici*);

In entrambi i sopra riportati casi sub 1 e 2:

- essere in possesso ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale*), che rinvia all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. che qui si riportano in appresso.

IMPORTANTE

Il possesso dei requisiti morali e professionali sopra indicati deve essere dichiarato dal soggetto presentatore della domanda di partecipazione con l'avvertenza che, qualora fossero riscontrate a seguito di accertamenti d'ufficio, false dichiarazioni, l'Amministrazione deve procedere a segnalare il tutto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Art. 71

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti **requisiti professionali**:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art. 11

*Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
-a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;*

-a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Non sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa, né soggetti di carattere associativo né avvalimento al fine di conseguire i requisiti non posseduti singolarmente.

E' vietata al medesimo concorrente la partecipazione contestuale alla gara sia in qualità di impresa singola sia in qualità di socio - a qualsiasi titolo - di società di capitali o di società di persone pena l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti.

6. ULTERIORI CONDIZIONI

Le ulteriori condizioni sono stabilite nel contratto che verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico notarile a rogito del Segretario Comunale con l'aggiudicatario.

L'offerta implica l'accettazione del contratto secondo lo schema allegato al presente bando.

E' previsto il divieto di sublocazione o cessione del contratto senza autorizzazione del Comune, in deroga all'art. 36 della legge 392/1978. Tale inadempienza è considerata *ipso jure* causa di risoluzione del contratto.

Al concessionario conduttore, in deroga a quanto stabilito dall'art. 34 della citata legge 392/1978, in caso di cessazione del rapporto di locazione che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore, allo stesso non sono dovute le indennità indicate nello stesso art. 34.

E' fatto divieto altresì di modificare l'originaria destinazione dei locali e il tipo di attività prevista. Ogni lavoro di adattamento dei locali come pure l'acquisto di attrezzature, compete al conduttore. Allo scadere della locazione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229



Member of
Distretto Family
inTRENTINO *



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio comunale. E' fatta comunque salva la richiesta di riduzione in pristino delle stesse a carico del conduttore. Ogni opera effettuata dovrà essere autorizzata sotto il profilo patrimoniale e il concessionario dovrà munirsi in proprio di tutte le altre autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti. In ogni caso per tali opere non è previsto alcun rimborso. Eventuali autorizzazioni che comportino anche le modifiche dei locali dovranno essere richieste a cura e spese del conduttore, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale come sopra specificato.

CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA GARA

SOPRALLUGO OBBLIGATORIO PREVENTIVO

I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo preventivo obbligatorio nel locale dove verrà espletata l'attività in caso di aggiudicazione, prendendo conoscenza dello stesso, degli accessi per il titolare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esercizio dell'attività imprenditoriale stessa.

A tale scopo - pena l'esclusione dalla gara, il concorrente dovrà concordare la visita in loco entro il 2 settembre 2025 con l'Area Tecnica e Territorio del Comune di Villa Lagarina il quale, al termine del sopralluogo rilascerà apposita attestazione da inserire nel plico di gara.

7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - DATA ULTIMA PRESENTAZIONE OFFERTE

A pena di esclusione, i partecipanti dovranno consegnare a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune oppure inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite corriere espresso, un plico il quale dovrà:

- Essere controfirmato con almeno due firme interessanti i lembi di chiusura;
- Essere chiuso e sigillato con ceralacca oppure con una striscia di carta incollata con impresso il timbro o le iniziali del concorrente;
- Recare l'indicazione del mittente/offerente;
- Recare all'esterno la seguente dicitura "NON APRIRE - OFFERTA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE BAR DI CASTELLANO".
-

Il suddetto plico, **a pena di esclusione**, dovrà contenere:

- ♦ la documentazione di cui al successivo punto 8;
- ♦ la Busta A, contenente l'offerta economica di cui al successivo punto 9.

I plichi contenenti le offerte e la documentazione dovranno pervenire, **a pena di esclusione**,

entro le ore 9:00 del giorno mercoledì 10 settembre 2025

al seguente indirizzo:

"Comune di Villa Lagarina, Piazza S.M. Assunta n. 9 - 38060 Villa Lagarina (TN)".



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

A maggior chiarimento si specifica che il concorrente deve inserire nel plico la documentazione amministrativa indicata al punto 8.

Nel plico stesso dovrà inserire anche una Busta chiusa denominata BUSTA A - OFFERTA ECONOMICA, contenente l'offerta indicata al punto 9.

Il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza non sarà ritenuto valido e, pertanto, non sarà aperto.

AVVERTENZA IN CASO DI SPEDIZIONE DEL PLICO A MEZZO POSTA O CORRIERE

In caso di recapito del plico utilizzando il mezzo postale e/o corriere, lo stesso deve in ogni caso arrivare al Comune entro la data e ora sopra indicata ovvero **entro le ore 9:00 di mercoledì 10 settembre 2025**.

A tal fine pertanto sarà ininfluente la data di spedizione e farà fede esclusivamente la data e l'ora di effettiva ricezione del plico.

Ogni rischio derivante da ritardi nel servizio postale e/o del corriere restano in capo al concorrente.

Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.

La procedura di gara si svolgerà il **giorno mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 10:00** presso l'Ufficio del Segretario Comunale del Comune di Villa Lagarina.

8. DOCUMENTAZIONE

Nel plico, (ma NON nella Busta A che deve contenere solo l'offerta economica), devono essere prodotte, **contestualmente alla domanda di ammissione alla gara e a pena di esclusione**, le seguenti **DICHIARAZIONI**, rese dal concorrente (legale rappresentante dell'impresa oppure soggetto interessato) ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodi di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza come stabilito dall'art. 75 del DPR 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento, attestante:

Nel caso di concorrente già costituito in forma di impresa:

- a) l'identità del titolare dell'impresa (se trattasi di impresa individuale);
- b) l'identità degli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; i soci accomandatari se trattasi di società in



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

acommandita semplice; i procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara in tutti i casi precedenti;

- c) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.P. n. 9 del 14 luglio 2000, che rinvia all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. (in caso di imprese societarie i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona che si intende preporre all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252);
- d) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui l'impresa è stabilita, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che l'impresa stessa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- e) che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 e 91 c. 6 del D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e ss.mm.i. (antimafia);
- f) di non aver subito protesti cambiari e/o di assegni nell'ultimo quinquennio;
- g) che nei confronti dell'impresa non sono state pronunciate condanne passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidano sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; tale dichiarazione dovrà riguardare:
 - il titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale;
 - gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali;
 - tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
 - i procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara in tutti i casi precedenti;
 - la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone dovrà recare la specifica affermazione di "non essere a conoscenza" del verificarsi degli eventi descritti al presente punto a carico di uno dei soggetti sopra indicati;
- h) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- i) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- j) che l'impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare d'appalto;
- k) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della legge n. 68 del 12.03.1999;
- l) di aver preso visione dello schema di contratto e di accettare tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esso contenute;



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

- m) di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove viene espletata l'attività commerciale e delle norme previdenziali e assistenziali;
- n) che l'impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento;
- o) che il soggetto si è recato sul posto dove verrà espletata l'attività che intende esercitare, prendendo conoscenza dei locali, degli accessi per il titolare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esercizio dell'attività stessa e che ha approvato il canone tale da consentire l'offerta che starà per fare. A tale scopo - pena l'esclusione dalla gara - è previsto il sopralluogo obbligatorio. Pertanto l'aspirante concessionario dovrà concordare la visita in loco con il referente incaricato dell'Area Tecnica e Territorio del Comune di Villa Lagarina il quale, al termine del sopralluogo rilascerà apposita certificazione da inserire nel plico di gara;
- p) di impegnarsi, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere il verbale di consegna dei locali e dell'arredo di essi, predisposto dall'Amministrazione comunale;
- s) che l'impresa non è soggetta all'applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) (*interdizione dall'esercizio dell'attività*) e c) (*divieto di contrattare con la pubblica amministrazione*) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.

Nel caso di concorrente NON ancora costituito in forma di impresa:

- a) dati anagrafici del concorrente;
- b) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.P. n. 9 del 14 luglio 2000, che rinvia all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. (in caso di imprese societarie i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona che si intende preporre all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252);
- c) che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 e 91 c. 6 del D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e ss.mm.i. (antimafia);
- d) di non aver subito protesti cambiari e/o di assegni nell'ultimo quinquennio;
- e) di aver preso visione dello schema di contratto e di accettare tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esso contenute;
- f) di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove viene espletata l'attività commerciale e delle norme previdenziali e assistenziali;
- g) di impegnarsi ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento;



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

- q) che il soggetto si è recato sul posto dove verrà espletata l'attività che intende esercitare, prendendo conoscenza dei locali, degli accessi per il titolare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esercizio dell'attività stessa e che ha approvato il canone tale da consentire l'offerta che starà per fare. A tale scopo - pena l'esclusione dalla gara - è previsto il sopralluogo obbligatorio. Pertanto l'aspirante concessionario dovrà concordare la visita in loco con il referente incaricato dell'Area Tecnica e Territorio del Comune di Villa Lagarina il quale, al termine del sopralluogo rilascerà apposita certificazione da inserire nel plico di gara;
- h) di impegnarsi, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere il verbale di consegna dei locali e dell'arredo di essi, predisposto dall'Amministrazione comunale;
- i) di essere pienamente ed incondizionatamente consapevole che qualora risultasse aggiudicatario egli è tenuto a costituirsi in forma di impresa entro la data di sottoscrizione del contratto fissata unilateralmente dall'Amministrazione e che in caso di mancata costituzione entro tale data egli decade dall'aggiudicazione.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI POSSONO ESSERE RESE ANCHE CUMULATIVAMENTE IN UNICO ESTESO.

Nel Plico inoltre, (ma NON nella Busta A che deve contenere solo l'offerta economica), dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la **CAUZIONE PROVVISORIA DI € 938,74.=** prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e pari al 2% del valore base della concessione per la durata di anni 6, a garanzia della sottoscrizione del contratto

Modalità di costituzione cauzione provvisoria

Tale garanzia potrà essere costituita attraverso le seguenti modalità:

- ✓ **VERSAMENTO a mezzo di AVVISO PAGOPA** da generare in automatico, con la causale "GARANZIA PROVVISORIA GARA BAR CASTELLANO" seguendo le seguenti istruzioni:
Dalla home page del Comune, in fondo alla pagina a sinistra, clikkare sul link Pago Pa <https://villalagarina.soluzionipa.it>.

clikkare sul modulo "Pagamenti online", creando un "nuovo pagamento" scegliendo CAUZIONE o DEPOSITI CAUZIONALI: inserire tutti i dati richiesti avendo cura di riportare i dati del pagatore (se diverso dal versante) nel campo intestatario con l'apposita funzione.

Clikkando sull'icona della stampante è possibile stampare il bollettino PagoPa che si crea in automatico.

Con il bollettino PagoPa, si può effettuare il versamento utilizzando il proprio servizio InBank (CBILL) (https://www.cbill.it/resources/resources/info_and_download/PSP-CHEADERISCONO-A-PAGOPA-TRAMITE-IL-SERVIZIO-CBILL.pdf), facendo riferimento al Codice avviso contenuto nel bollettino.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Se invece si clikka sull'icona del carrello ci si collega automaticamente al portale di PagoPA e, accedendo con la propria mail e con SPID, si può scegliere la modalità di pagamento preferita ed effettuare il versamento online

- ✓ **A MEZZO FIDEIUSSIONE** che dovrà riportare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:
 - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escusione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 , II comma, del Codice Civile;
 - assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
 - inopponibilità al Comune del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per garanzia prestata da parte del debitore principale;
 - espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia e durata fino al 90° giorno successivo alla cessazione del rapporto contrattuale;

Non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La garanzia deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

- autentica notarile della sottoscrizione, con la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La costituzione del deposito cauzionale senza il rispetto delle modalità e/o clausole sopra indicate comporta l'esclusione automatica dalla gara.

Sempre nel plico, (ma NON nella Busta A che deve contenere solo l'offerta economica), dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la certificazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Area Tecnica e del Territorio del Comune di Villa Lagarina.

A tale scopo, pertanto, l'aspirante concessionario dovrà concordare la visita in loco con l'Area Tecnica e del Territorio la quale, al termine del sopralluogo rilascerà apposita certificazione da inserire nel plico di gara.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

9. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA A)

Nella Busta A dovrà essere inserita l'offerta economica.

A pena di esclusione, la Busta A dovrà essere chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'impresa o dal concorrente interessato.

AVVERTENZE IN MATERIA DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

l'offerta economica sconta l'imposta di bollo e pertanto sulla stessa dovrà essere apposta l'apposita marca da bollo nei termini di legge

(non essendo la presente procedura finalizzata ad individuare l'operatore economico cui affidare lavori, fornitura di beni o prestazioni di servizi, non trova applicazione, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E di data 28 luglio 2023)

L'offerta economica dovrà contenere:

- la data;
- l'oggetto della gara;
- la percentuale di rialzo offerta, indicata in cifre ed in lettere, rispetto a ciascun importo tenendo conto che in caso di discordanza sarà presa in considerazione la percentuale scritta in lettere;
- la firma del legale rappresentante dell'impresa (o del semplice richiedente in caso di partecipazione da parte di soggetto non ancora costituito in forma di impresa).

Non sono ammesse eventuali offerte sottoposte a condizione di qualsiasi tipo. **La loro apposizione comporta l'automatico annullamento dell'offerta con esclusione del concorrente dalla procedura ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.**

10. VERIFICA DEI REQUISITI

Il possesso dei requisiti nonché l'inesistenza delle cause di esclusione saranno verificati, anche d'ufficio dall'Amministrazione, nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.

Qualora l'Amministrazione rilevi l'insussistenza dei requisiti o la sussistenza delle cause di esclusione, annulla l'aggiudicazione ed aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

La produzione di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e contenenti dichiarazioni non rispondenti a verità comporteranno per concorrente dichiarante:

- ✓ Decadenza automatica dall'aggiudicazione;
- ✓ Escissione in via definitiva della cauzione provvisoria (perdita automatica della stessa che pertanto non verrà restituita);
- ✓ Divieto assoluto per anni 2 decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza di acceso a contributi, finanziamenti e agevolazioni (art. 75 DPR 445/2000);





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

- ✓ Segnalazione del sottoscrittore della dichiarazione falsa da parte del Comune di Villa Lagarina alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto della falsità nella dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 445/2000.

11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto nella forma dell'atto pubblico notarile a rogito del Segretario Comunale, susseguito all'aggiudicazione, immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, è subordinata ai seguenti adempimenti:

- a. acquisizione d'ufficio della certificazione antimafia prevista dalla vigente legislazione in materia;
- b. verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell'insussistenza delle altre cause di esclusione specificati al precedente punto 5 del presente bando;
- c. deposito della **CAUZIONE DEFINITIVA pari a tre 3 mensilità del canone** a garanzia dei danni che l'Amministrazione dovesse subire per effetto dell'inosservanza delle obbligazioni contrattuali a carico del concessionario.

Tale garanzia potrà essere costituita attraverso le seguenti modalità:

- ✓ **VERSAMENTO a mezzo di AVVISO PAGOPA** da generare in automatico, con la causale "GARANZIA DEFINITIVA GARA BAR CASTELLANO" seguendo le seguenti istruzioni:
Dalla home page del Comune, in fondo alla pagina a sinistra, clikkare sul link Pago Pa <https://villalagarina.soluzionipa.it>.

clikkare sul modulo "Pagamenti online", creando un "nuovo pagamento" scegliendo CAUZIONE o DEPOSITI CAUZIONALI: inserire tutti i dati richiesti avendo cura di riportare i dati del pagatore (se diverso dal versante) nel campo intestatario con l'apposita funzione.

Clikkando sull'icona della stampante è possibile stampare il bollettino PagoPa che si crea in automatico.

Con il bollettino PagoPa, si può effettuare il versamento utilizzando il proprio servizio InBank (CBILL) (https://www.cbill.it/resources/resources/info_and_download/PSP-CHEADERISCONO-A-PAGOPA-TRAMITE-IL-SERVIZIO-CBILL.pdf), facendo riferimento al Codice avviso contenuto nel bollettino.

Se invece si clikka sull'icona del carrello ci si collega automaticamente al portale di PagoPA e, accedendo con la propria mail e con SPID, si può scegliere la modalità di pagamento preferita ed effettuare il versamento online

- ✓ **A MEZZO FIDEIUSSIONE** che dovrà riportare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:
 - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escusione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 , II comma, del Codice Civile;



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
- inopponibilità al Comune del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per garanzia prestata da parte del debitore principale;
- espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia e durata fino al 90° giorno successivo alla cessazione del rapporto contrattuale;

Non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La garanzia deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

- autentica notarile della sottoscrizione, con la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Si avvisa che tutte le spese connesse al contratto rimarranno in capo al concessionario (salvo le spese di registrazione del contratto che rimangono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali ai sensi dell'art. 8 della legge 27 luglio 1978 n. 392). Il concessionario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla prestazione dell'attività oggetto del contratto.

12. PROCEDURA DI GARA - APERTURA BUSTE

Il giorno mercoledì 10 settembre 2025 ad ore 10:00 presso l'Ufficio del Segretario Comunale del Comune di Villa Lagarina ubicato al primo piano dello stabile sede comunale, scaduto il termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente punto 7 del presente bando, il Presidente di Gara, assistito da n. 2 testimoni selezionati tra il personale di ruolo del Comune di Villa Lagarina, in seduto aperta al pubblico procede:

- a. All'apertura dei plichi pervenuti ed alla regolarità della documentazione ivi contenuta separando la documentazione di cui al precedente punto 8) (dichiarazione di partecipazione) dalla BUSTA A - OFFERTA ECONOMICA che rimarrà chiusa; successivamente:
 - In caso di verifica di mancanza della dichiarazione di partecipazione, il Presidente di Gara dispone l'esclusione automatica del concorrente;
 - In caso di semplice omissione, inesattezza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 così come richiamato dall'art. 13 co. 5 dello stesso D.Lgs., il Presidente dispone la sospensione della seduta di gara e fissa un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni per integrare la domanda di partecipazione (soccorso istruttorio);



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

- Alla scadenza del termine ultimo fissato dal Presidente di gara per il soccorso istruttorio, qualora entro tale termine non sia pervenuta alcuna regolarizzazione da parte dei partecipanti invitati a tal fine, il Presidente dispone l'esclusione automatica del concorrente; qualora diversamente entro tale termine sia giunta la documentazione volta a regolarizzare le inesattezze, incompletezza o irregolarità della domanda, il Presidente dispone l'ammissione dei concorrenti alla successiva fase;
- b. Successivamente il Presidente di Gara, assistito dai 2 testimoni previamente selezionati, procede all'apertura della BUSTA A - OFFERTA ECONOMICA e a disporre l'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta col massimo rialzo rispetto alla base d'asta.
- c. Qualora vi siano più offerte con identica misura di rialzo rispetto alla base d'asta, il Presidente procede nella stessa adunanza, qualora presenti nella seduta pubblica, ad una gara tra gli stessi ed il contratto verrà aggiudicato al miglior offerente. Qualora nessuno dei concorrenti aventi presentato identica offerta sia presente alla seduta pubblica oppure, qualora presenti, gli stessi non intendano migliorare l'offerta, il Presidente procede all'estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Completate le operazioni di gara come sopra descritte, il Presidente procede all'aggiudicazione provvisoria del contratto.

Successivamente disporrà i controlli successivi sulla veridicità ed attendibilità del contenuto della domanda di partecipazione, sussistenza dei requisiti richiesti dal bando di gara ed assenza delle cause di esclusione nei confronti del solo operatore economico risultato aggiudicatario al termine delle operazioni di gara secondo quanto indicato al precedente punto 10 (Verifica dei requisiti).

13. CHIARIMENTI

L'intervento del Comune si limita al perfezionamento della locazione degli spazi commerciali, pertanto **non compete alla medesima l'espletamento delle pratiche inerenti l'ottenimento di eventuali, obbligatorie autorizzazioni amministrative inerenti l'attività che sarà esercitata all'interno di tali locali**. Dette formalità restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, che dovrà provvedervi a proprie cura e spese.

Il responsabile del procedimento è il Segretario comunale dott. Carlo Alberto Incapo.

Eventuali richieste di sopralluogo preventivo obbligatorio, chiarimenti e delucidazioni in merito alla procedura di gara dovranno pervenire al Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 5 settembre 2025, ai seguenti recapiti:

e-mail: info@comune.villalagarina.tn.it

P.E.C.: villalagarina@leglamail.it

tel: 0464/494222

Eventuali richieste di chiarimento e delucidazioni pervenute dopo la scadenza di cui sopra non saranno prese in considerazione.



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@leglamail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Le risposte alle richieste di chiarimento ed alle delucidazioni verranno pubblicate, garantendo l'anonimato del richiedente, sul sito internet <http://www.comune.villalagarina.tn.it> e costituiranno integrazione della *lex specialis* di gara e, pertanto, saranno vincolanti per tutti i partecipanti e gli offerenti.

14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VILLA LAGARINA

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolte, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, co. 3 dello stesso D.P.R., e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 8 aprile 2021 e successivamente aggiornato con deliberazione della stessa Giunta Comunale n. 122 del 30 novembre 2022.

A tal fine si invita a prendere visione e scaricare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina al seguente link:

<https://www.comune.villalagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali>, invitando contestualmente a trasmettere lo stesso ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

Si avvisa che la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento sopra richiamati può costituire causa di risoluzione dell'affidamento/contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 REG. UE 679/2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Villa Lagarina fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Lagarina (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore in carica), Piazza S.M. Assunta n. 9 - 38060 Villa Lagarina (TN), tel. 0464.494222 e-mail: info@comune.villalagarina.tn.it - pec: villalagarina@legalmail.it.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Preposto al trattamento è il Segretario Comunale contattabile all'indirizzo del Comune sopra indicato

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Consorzio dei Comuni Trentini nella figura della dott.ssa Marinelli, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano le finalità del trattamento:

per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare, per la gara di affidamento in concessione in locazione di beni immobili del patrimonio comunale.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", o in eventuali norme di legge o di regolamento, è di 10 anni:

per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie",

per i dati appartenenti alle "categorie particolari", dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

L'operatore economico potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente l'operatore economico potrà:

chiedere l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);

se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora l'operatore economico lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'operatore economico ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati, si informa che il trattamento dei dati che l'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Alberto Incapo

*Firmato digitalmente



(*) questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)

Allegati:

1. Schema garanzie;
2. Schema dichiarazione modulo per imprese già costituite;
3. Schema dichiarazione modulo per concorrenti (NON ancora costituiti in forma di impresa);
4. Schema di offerta economica;
5. Schema contratto di locazione;
6. Relazione descrittiva locali destinati a bar.